

## **Approfondimento su: Associazioni di promozione sociale e prevalente attività "esterna".**

---

- **domenica 15 (termine prorogato a lunedì 16)**

### **Iva**

#### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

#### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

- 
- **lunedì 16**

### **Imposte dirette**

#### **Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

## INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

## IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

## Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

## Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

## Inps

### Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

---

- [lunedì 30](#)

### Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- [martedì 31](#)

## Iva

### Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

## Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

## Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

## Inps

### Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

## Imposte dirette – Redditi 2017

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.

## Associazioni di promozione sociale e prevalente attività “esterna”

Con Lo svolgimento in forma prevalente di attività verso i terzi, anche se a pagamento, non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale per le associazioni di promozione sociale.

La disciplina vigente in tema di associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) prevede espressamente all'art. 2, c. 1 la possibilità per tale tipologia associativa di svolgere le proprie attività statutarie di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Quindi, sarà fondamentale identificare la corretta natura del fruitore delle prestazioni svolte dal sodalizio rappresentando l'attività corrispettiva a favore di soggetti terzi (salvo i familiari conviventi degli associati) “attività di natura commerciale” soggetta a ordinaria tassazione.

Come chiarito dalla stessa Amministrazione Finanziaria (circ. n. 124/1998) gli enti non commerciali sono caratterizzati dal non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, produttiva di reddito d'impresa. Prosegue il suddetto atto di indirizzo

sottolineando come, nell'ipotesi di svolgimento congiunto di più attività (solo alcune delle quali "commerciali"), per la corretta qualificazione dell'ente, si renderà necessario identificare "l'attività che per lo stesso risulta essere essenziale", che lo qualifichi, risultando fondamentale per il raggiungimento degli scopi statuari.

Per espressa previsione dell'art. 73 Tuir, per la tipologia di ente in esame l'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata ovvero, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

La norma fondamentale per verificare la natura dell'ente dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto è rappresentata dall'art. 149 Tuir che contiene una presunzione legale di "qualificazione commerciale", qualora, indipendentemente dalle previsioni statuarie, venga svolta concretamente una prevalente attività commerciale. L'art. 149, c. 1 Tuir prevede quindi la perdita dello status di ente non commerciale per tutte quelle associazioni non lucrative che svolgono una prevalente attività d'impresa per l'intero periodo d'imposta, ivi riportando, al comma 2, una serie di indicatori di "presunta" commercialità. Tuttavia, come sopra anticipato, non è di per sé sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dall'art. 149, c. 2 per poter ritenere soddisfatto il mutamento di qualifica in ente commerciale, essendo necessaria l'analisi globale e sostanziale delle attività svolte. Concludendo, non potendo il Fisco procedere alla riqualificazione del sodalizio in base ad una semplicistica considerazione di prevalenze delle entrate commerciali rispetto a quelle istituzionali, l'A.p.s. potrà mantenere la propria qualifica (e agevolazioni) di ente non profit anche in tale condizione qualora sia in grado di dimostrare di non svolgere una prevalente attività commerciale in termini sostanziali, essendo la stessa funzionale e strumentale a quella istituzionale.

Qualora, invece, l'attività commerciale rappresenti una autonoma attività, svincolata da quella statutaria (es. punto vendita abbigliamento aperto al pubblico, bar, ecc.), alla quale vengono destinate energie e risorse dell'ente in misura prevalente si dovrà considerare correttamente il sodalizio quale impresa commerciale.

---